

➤ **Art. 40**

All'art. 40 del DLGS 150/2009, comma 1, lettera f), dopo le parole “*amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2*” vanno aggiunte le seguenti parole: “***con esclusione delle regioni e degli enti locali.***”

All'articolo 40, comma 1, lettera f), aggiungere il seguente comma:

"6 quater. Le Regioni e le Autonomie locali nell'esercizio della loro autonomia normativa e organizzativa adeguano i loro ordinamenti ai principi dei commi 6 e 6 bis. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti relativi a incarichi dirigenziali a tempo determinato sottoscritti prima dell'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo correttivo. In sede di prima attuazione delle presente disposizione, i concorsi per il reclutamento a tempo indeterminato dei restanti dirigenti possono essere effettuati in deroga ai limiti di cui al comma 9 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 e comunque nel rispetto dell'obbligo di riduzione della spesa di personale.

MOTIVAZIONE

I due emendamenti sono finalizzati a conservare margini di autonomia nell'applicazione delle percentuali di incarichi esterni nelle regioni e nelle autonomie locali in coerenza con il sistema normativo del testo unico sul pubblico impiego che per gli enti territoriali prevede disposizioni di principio che devono poi trovare concreta applicazione attraverso un adeguamento delle leggi regionali e dei regolamenti degli enti locali.

Il primo emendamento chiarisce l'esclusione dell'applicazione diretta alle regioni e agli enti locali della norma relativa ai limiti percentuali sugli incarichi dirigenziali a tempo determinato.

Il secondo emendamento chiarisce le modalità attraverso le quali le regioni e gli enti locali adeguano i loro ordinamenti al principio di limitazione degli incarichi dirigenziali previsto dall'art. 40 del d. lgs. 150/09.